



COMUNE DI

FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI

E AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 28.03.2018

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 06.03.2019

INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 4 - CONCESSIONI
- ART. 5 - SOGGETTI

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
- ART. 7 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 8 - ISTRUTTORIA
- ART. 9 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO
- ART. 10 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART. 11 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 12 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 13 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 14 - PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
- ART. 15 - MODIFICA, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- ART. 16 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE
- ART. 17 - PROROGA DELLA CONCESSIONE
- ART. 18 - OCCUPAZIONE D' URGENZA
- ART. 19 - AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

- ART. 20 - OGGETTO DEL CANONE
- ART. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 22 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
- ART. 23 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART. 24 - AGEVOLAZIONI
- ART. 25 - ESENZIONI
- ART. 26 - ARROTONDAMENTO DELLA SUPERFICIE OCCUPATA
- ART. 27 - DECORRENZA DEL CANONE
- ART. 28 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI
- ART. 29 - OCCUPAZIONE CON SPECCHI PARABOLICI
- ART. 30 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRALLUOGO IN GENERE
- ART. 31 - OCCUPAZIONI NELLE AREE ATTREZZATE DI MERCATO
- ART. 32 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 33 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ARTIGIANALI
- ART. 34 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI
- ART. 35 - OCCUPAZIONE DI CARREGGIATA CON FIORIERE E FIORIERE CON SEDUTA
- ART. 36 - OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DI BICICLETTE
- ART. 37 - OCCUPAZIONI NEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA MARCONI
- ART. 38 - OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

- ART. 39 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI SETTIMANALI, STAGIONALI E FIERE
- ART. 40 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI
- ART. 41 – OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E ARTI DI STRADA
- ART. 42 – OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI AZIENDE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI
- ART. 43 – OCCUPAZIONI CON DEHORS
- ART. 44 – CASI PARTICOLARI
- ART. 45 – MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 46 – RATEIZZAZIONE
- ART. 47 – SANZIONI
- ART. 48 – OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 49 – ACCERTAMENTI E RIMBORSI
- ART. 50 – INTERESSI MORATORI
- ART. 51 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 52 – CONTENZIOSO

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE FINALI

- ART. 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 55- DISCIPLINA TRANSITORIA
- ART. 56 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “occupazione”: la disponibilità o l’occupazione, anche, di fatto, di suolo o di spazi pubblici come definiti alla lettera c), che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni, con conseguente sottrazione degli stessi ad un uso generale, da parte della collettività;
- b) per “concessione”: il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati alla lettera a), e si disciplinano le modalità e i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario, e si determina la misura del canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”: le aree e i relativi spazi, soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree allestite in mercati, anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- d) per “concessionario”: il titolare della concessione, ovvero il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, di cui alla lettera b), per effettuare legittimamente l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) per “canone”: l’importo che il concessionario, o l’occupante di fatto, deve pagare per la disponibilità, annua o giornaliera, dell’area o dello spazio pubblico, concessi e autorizzati.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche, come definite dall’art. 1, lettera c), le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché le modalità di applicazione del canone (COSAP) per le occupazioni medesime.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati, anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti per la distribuzione carburanti;
 - occupazioni con impianti pubblicitari;
 - occupazioni realizzate da aziende che erogano servizi pubblici, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b) le tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che producono;
- c) la classificazione di strade, aree e spazi pubblici, secondo la loro importanza, ai fini dell’applicazione del canone;
- d) le agevolazioni speciali;
- e) i criteri di determinazione del canone;
- f) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- g) gli accertamenti e le sanzioni;
- h) la disciplina transitoria.

Art. 3 – Principi di carattere generale

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare, in qualsiasi modo, il suolo pubblico, nonché gli spazi sottostanti o soprastanti lo stesso, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti in materia.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dall'atto di concessione. Deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione, deve essere restituito al Comune libero da ogni struttura e indenne, con integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. In difetto si procederà d'ufficio, con ogni onere di spesa a totale carico del concessionario.
3. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione, anche planimetrica, se richiesto. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizie, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area da occupare, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica e il rispetto della normativa, in materia commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposti per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il servizio comunale che rilascia la concessione può imporre, al titolare della concessione, specifiche prescrizioni, atte a tutelare l'ambiente e la particolarità dei luoghi.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non previsto dal presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salve le eccezioni di legge, a titolo oneroso.
7. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata con le modalità e nei termini indicati all'art. 7.
8. Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione del suolo pubblico.

Art. 4 – Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Le occupazioni, di cui al comma 1, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni, come precisato nell'atto di concessione, alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi, da parte della collettività.

Art. 5 – Soggetti

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari, in solido tra di loro.
3. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro-tempore del condominio stesso, in qualità di rappresentante pro-tempore dello stesso. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la propria nomina, entro e non oltre 15 (quindici) gg. da quando è avvenuta.
4. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 6 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. I provvedimenti di concessione, che costituiscono il titolo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono subordinati all'attivazione, allo svolgimento e alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, come disciplinato dal presente regolamento.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione di aree e spazi pubblici, sia nel sottosuolo sia sul soprasuolo, nonché sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241; e successive modifiche e integrazioni. Va coordinato e integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato a effettuare l'occupazione di spazi e aree pubbliche deve presentare domanda in bollo conforme al presente regolamento, sulla base di modelli che saranno aggiornati e pubblicati sul sito del Comune di Forte dei Marmi, all' Ufficio preposto, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti controinteressati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. La domanda, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l' occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax e l' indirizzo e-mail;
 - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l' eventuale recapito telefonico, numero di fax e l' indirizzo e-mail;
 - c) nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, o in mancanza di questi, da tutti i condomini;
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
 - e) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari); la data di inizio e fine dell'occupazione;
 - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
 - g) la descrizione particolareggiata dell' eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h) la planimetria, in scala non superiore all' 1:250, idonea a evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;
 - i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto della concessione, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento;Il Servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione, finalizzata al rilascio della concessione.
3. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine di quindici giorni, saranno archiviate.

La comunicazione di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con pec, ove posseduta e indicata dal richiedente della concessione.

Art. 8 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria, provvedendo a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, e a un controllo della documentazione allegatavi.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra la domanda agli uffici competenti dell'amministrazione comunale, per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano necessari e opportuni.
3. Gli uffici comunali, ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono evidenziare, motivando in fatto e in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento dell'istanza.
4. E' sufficiente un solo parere negativo, affinché la domanda venga respinta.
5. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail all'indirizzo di posta certificata.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla ricezione della raccomandata A/R o della PEC, di cui al comma 5. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione, deve presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti istruttori.
7. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.
8. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza regolare e completa.

Art. 9 – Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti uffici, sarà emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

Art. 10 – Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:
 - a) i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo, del sottosuolo, del soprassuolo o dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;
 - b) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e la planimetria indicante la misurazione del suolo concesso;
 - c) l'ubicazione dell'occupazione;
 - d) la data di inizio e la data di fine dell'occupazione, e l'uso specifico alla quale la stessa è destinata;
 - e) le condizioni, alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
 - f) l'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa, connessi all'occupazione;
 - g) la precisazione nella quale si chiarisce che il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio della concessione;

- h) l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, ogni qualvolta i competenti organi di vigilanza e controllo ne facciano richiesta.
2. La concessione può essere rilasciata solo al momento del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del relativo canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva qualora si realizzi prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
3. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite pec, conterrà le informazioni per effettuare il pagamento del canone.
4. La concessione di suolo pubblico non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente prevede apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.

Art. 11 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con elementi di arredo urbano, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è annuale. Le concessioni di suolo pubblico si rinnovano automaticamente, salvo modifica delle condizioni previste nell'atto concessorio.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, è inferiore all'anno.
4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
5. Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche possono essere revocate, sospese o modificate, come indicato nell'art. 15.
6. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, danno diritto alla modifica in riduzione o in aumento del canone.
7. La concessione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto stesso, senza che occorra, per questo, alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio competente.

Art. 12 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio di concessione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo, e di ogni altra imposta e diritto;
 - b) esibizione di autocertificazione da parte del richiedente per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.
 - c) Pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nessuna occupazione di area pubblica può essere effettuata senza il rilascio di regolare atto di concessione e senza pagamento del relativo canone, a eccezione delle occupazioni esenti dal pagamento del canone, per le quali è, peraltro, sempre richiesto l'atto di concessione.
3. Il concessionario è obbligato a esibire, agli organi di vigilanza e controllo, l'atto di concessione.
4. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate per l'occupazione, deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. E' altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 13 – Principali obblighi dell'occupante

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernente le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire, a proprie cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivati al suolo e alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza, provvede il Comune, con addebito delle relative spese all'occupante;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, e restituirlo integro e pulito, alla scadenza della concessione;
- c) esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione;
- d) rilevare il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione;
- e) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) pagare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 – Principali obblighi dell' Ente Gestore

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono annotati in un apposito registro informatico, in base all'ordine cronologico, delle indicazioni georeferenziate, della data di rilascio, con indicazione del nominativo del titolare della concessione e dell'importo dovuto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente tenuto aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare, con esattezza, la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, e ogni variazione che si verifichi relativamente al tipo, alle modalità e ai tempi dell'occupazione od al titolare della concessione.

Art. 15 – Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza o di pubblica necessità.
2. Il canone liquidato in base a una concessione, è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, salvo il caso di revoca dovuto al verificarsi di eventi eccezionali quali, ad esempio, calamità naturali.
3. La modifica della concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone, in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero e il ripristino del bene occupato, nonché il pagamento dell'importo relativo a eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato, al concessionario, un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a carico del concessionario.
6. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b) violazioni di norme di legge o regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - c) violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - d) mancata effettuazione dei pagamenti, entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) mancata occupazione dell'area pubblica concessa, senza alcun giustificato motivo, entro i 90 (novanta) gg successivi al rilascio della concessione permanente, oppure entro i 30 (trenta) gg successivi al rilascio della concessione stagionale o temporanea;
 - f) venir meno della titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;

- g) casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore;
- h) mancato pagamento della tassa giornaliera TARI. Coloro che non assolvono al pagamento della tassa giornaliera non potranno occupare il suolo pubblico dal momento in cui viene rilevato il mancato pagamento e fino alla data di regolarizzazione dello stesso. Nel caso in cui non avvenga il pagamento, nei termini indicati dall'Amministrazione, si avrà la decadenza della concessione.

7. Il titolare della concessione temporanea regolarmente rilasciata può rinunciare mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d' inizio dell'occupazione.

In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso del canone versato nella misura del 50%.

8. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 16 – Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità di un'attività o di un immobile al quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, il subentrante può presentare, entro quindici giorni dal trasferimento, apposita domanda di subentro contenente le indicazioni di cui all'art. 7, con il pagamento dei diritti di istruttoria. L'esito positivo del procedimento di subentro è comunque condizionato alla regolarità dei pagamenti dovuti dal titolare cedente. In mancanza del versamento di quanto dovuto, non viene dato corso al subentro, fino alla regolarizzazione dello stesso.

3. Nella domanda di subentro del nuovo concessionario devono essere indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata, e la dichiarazione con la quale lo stesso si impegna a sottostare agli obblighi e prescrizioni, previsti dalla concessione nella cui titolarità si chiede di subentrare, compresa la scadenza.

4. Nella stessa domanda dovrà essere allegata la precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

5. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso del canone già versato.

6. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura, la concessione decade.

7. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare istanza di subentro all' ufficio competente, come da modello allegato al presente regolamento, allegandovi copia della denuncia di successione. Ove nulla osti, si provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione in favore dell'erede e, in casi di più eredi, dell' erede concordemente designato.

Art. 17 – Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, con istanza in bollo, precisandone i motivi che la giustificano.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta agli uffici competenti, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se si tratta di occupazioni permanenti, e di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, se si tratta di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

4. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in regola con il pagamento del canone e se è incorso nella revoca di cui all' art. 48 comma 6. Tali fatti comporteranno il mancato rilascio della concessione almeno per l'anno successivo.

Art. 18 – Occupazione d’urgenza

1. Quando l’occupazione di spazi e aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali e imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l’occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’occupante deve dare immediata comunicazione all’ ufficio competente, alla Polizia Municipale e all’ Ufficio Tecnico, a mezzo fax o telegramma, come da modello allegato al presente regolamento, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all’inizio dell’ occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza.
3. L’ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l’occupazione d’urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d’urgenza. Nei casi di cui al comma 1, l’occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un’ adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. In ogni caso, resta fermo l’obbligo, per l’interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, e di effettuare l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.

Art. 19 – Aggiornamento dei diritti

1. Gli importi delle tariffe e dei diritti previsti dal presente regolamento potranno essere aggiornati dalla Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, da comunicare al Consiglio Comunale.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 20 – Oggetto del canone

1. Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate in strade, piazze, e mercati, e, comunque, su suolo demaniale comunale o su patrimonio indisponibile del Comune o in aree a uso pubblico.
2. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture e impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita, nei modi di legge, la servitù di uso pubblico.

Art. 21 – Occupazioni abusive

1. Ai soli fini dell’applicazione del canone, le occupazioni accertate come realizzate senza concessione comunale, sono da ritenere abusive.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell’ occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall’anno solare precedente quello di accertamento dell’occupazione abusiva.

4. Sono considerate abusive le occupazioni:

- a) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente,
- b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
- c) che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero, oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione,
- d) che sono realizzate come occupazioni di urgenza, in assenza dei relativi presupposti,
- e) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse,
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

5. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.

6. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata con verbale redatto da pubblico ufficiale comporta, per il trasgressore, in conformità a quanto previsto dall' art. 63 del D.Lgs. 446/1997, l' obbligo di corrispondere:

- a) un' indennità, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata, del 50% (cinquanta per cento),
- b) le sanzioni stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.

7. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con ordinanza dirigenziale notificata al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino dell'area stessa, saranno effettuati d'ufficio, con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore.

Il materiale rimosso sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di trasposto, custodia e magazzinaggio.

8. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, per effetto dell'occupazione non autorizzata.

9. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano l' irregolarità dell'occupazione.

Art. 22 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, il territorio comunale è suddiviso in "zone", secondo il rapporto d'importanza degli spazi e aree pubbliche occupati.

2. Le zone sono individuate come segue:

- **Zona A:** Via Mazzini fino a Via Michelangelo, Via Carducci fino Via Giorgini, Via Roma, Via Montauti, Via Stagio Stagi, Piazza Garibaldi, Piazza Marconi, Piazza Dante, Via Vittorio Veneto fino a Via Mascagni, Via Piave fino Via Mascagni, Via dei Mille, Via Risorgimento, Via Barsanti, Via Pascoli, Via Spinetti, Via IV Novembre, Via Idone, Via Matteotti fino Via Solferino, Piazza Tonini, via Duca d'Aosta fino a via Mascagni, Viale Italico, Viale Franceschi, Viale della Repubblica e via Arenile.
- **Zona B:** Via Mascagni, Via Palestro, Via Pace, Via Giorgini, Via Torino, Via Gioia, Viale Morin fino a Via Colombo, Via Trento fino a Via Marco Polo, Via Balilla, Via Milano, Via Toscanini, Via Cavour, Via Marco Polo fino a Via Trento, Via Matteotti, Via Solferino, Via Michelangelo fino Via Trento, Via P.I. Da Carrara fino Via Trieste,

Via Macchiavelli, Via L. Dè Medici da via Volta a Via Rossetti e Bandini, Piazza Poli Lido, Via Mazzini da Via Michelangelo a Via Marco Polo, via Caio Duilio.

- **Zona C:** tutto il restante territorio

Art. 23 – Criteri di determinazione del canone

1. La determinazione della tariffa è stabilita dall'Amministrazione Comunale, considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità d'uso, distinguendole tra commerciali e non commerciali, alle modalità di occupazione, alla classificazione del territorio di cui all'art. 22, nonché ai tempi e ai vincoli di orario imposti.
2. Per le occupazioni permanenti il canone, si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi. Il canone è dovuto per anno solare.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera, salvo le agevolazioni previste al successivo articolo 24.

Art. 24 – Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 23 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività di giochi, dello spettacolo viaggiante e mestieri artistici di strada, del 50%;
 - per le occupazioni di fiere e mercati avente durata inferiore a 12 ore, del 50%.
 - per gli ambulanti denominati "spuntisti" è possibile effettuare due tipi di convenzione:
 - 1) n. 20 (venti) presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 10 (dieci) presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta convenzione usufruiranno della riduzione del 50% del canone;
 - 2) n. 10 (dieci) presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 10 (dieci) presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta convenzione usufruiranno della riduzione del 25% del canone;
 - per le occupazioni realizzate per finalità di esposizione e mostra d'arte che comportino la chiusura parziale o totale di strade e/o piazze, anche se patrocinate dal Comune, del 50%;
 - per le occupazioni realizzate da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, del 50%.
 - per le Associazioni senza scopo di lucro che organizzano mostre mercato e attività fieristiche approvate annualmente con delibera dalla Giunta Comunale, del 50%. Tale tariffa agevolata sarà applicata anche ai giorni deputati al montaggio e allo smontaggio.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 25 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;

- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, culturali e politiche;
- per le occupazioni realizzate da Associazioni di volontariato e Onlus;
- per le occupazioni per espressioni artistiche di strada;
- le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con delibera di Giunta Municipale;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati, nonché taxi e veicoli da noleggio con conducente, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 26 – Arrotondamento della superficie occupata

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare, si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

Art. 27 – Decorrenza del canone

1. Il canone decorre:

- a) per le occupazioni temporanee, dalla data di occupazione indicata nella domanda di concessione stessa;
- b) per le occupazioni stagionali: dal 21 marzo al 21 settembre;
- c) le occupazioni permanenti iniziano il 1° gennaio e scadono il 31 dicembre. Sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare, nella misura prevista per le singole tipologie.

Nel caso di concessioni rilasciate, per la prima annualità, in corso dell'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, e il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Per le concessioni che scadono nel corso dell'anno il canone è comunque ridotto proporzionalmente, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Art. 28 – Passi Carrabili

1. La superficie da tassare, per i passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale, di un metro lineare.

2. La larghezza del passo carrabile deve essere di almeno metri lineari 2,50 come previsto dall'art. 22 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il passo carrabile esistente e già autorizzato prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada gode di un beneficio di legge nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento richiesto dalla normativa vigente così come indicato all'art. 46 comma 6 del DPR n. 495 del 1992, fermo restando che l'istante alleggi alla domanda una relazione tecnica attestante l'impossibilità di procedere a tale adeguamento.

4. I titolari di passi carrabili, nelle strade con carreggiata inferiore a m. 5,50, che, al fine di consentirne l'utilizzo, necessitano di una porzione di strada che si estende al lato opposto dell'accesso medesimo, come valutato dal competente Comando di Polizia Municipale, dovranno corrispondere, oltre al canone del passo carrabile, anche quello relativo all'area,

corrispondente alla proiezione dello stesso misurata in metri lineari, sottratta all'uso pubblico prospiciente al passo carrabile.

4 – bis. Restano a carico del richiedente, le spese e le opere di realizzazione e di manutenzione della segnaletica orizzontale necessaria a evidenziare la superficie tassabile, prevista dall'ultimo periodo del comma precedente. Il segno sulla carreggiata, atto a rendere visibile l'area di manovra del passo carrabile, deve essere conforme alla striscia gialla a zig zag di cui fig. II.436 Reg. Cod. Strada.

5. Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D. Lgs 507/1993), per i quali il Comune rilascia, a richiesta, l'apposito contrassegno. Si considerano comunque tali i manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra o altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o in ogni caso, da una modifica del piano stradale, volta a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse al relativo utilizzo, può rinunciare allo stesso, e restituire all'Ufficio competente il relativo contrassegno identificativo. Il titolare deve inoltre ripristinare l'assetto stradale, a proprie cure e spese.

7. Il contrassegno identificativo di passo carrabile è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato richiesto e rilasciato.

8. Il trasferimento di residenza o la cessazione, a qualsiasi titolo, del fabbricato comporta, da parte del concessionario, la restituzione del cartello identificativo posseduto, al competente servizio, per la distruzione.

9. Fino a quando il titolare del passo non effettua la rinuncia o disdetta allo stesso, restituendo il contrassegno identificativo, è obbligato al pagamento del canone.

10. Nei casi, di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedano e ottengano il rilascio di apposito cartello segnaletico previo pagamento di una somma, a titolo di rimborso.

Art. 29 - Occupazioni con specchi parabolici

Gli specchi parabolici vengono installati su richiesta e a spese dei privati cittadini. L'utente è tenuto alla loro manutenzione ed è direttamente responsabile per danni a persone o cose che si dovessero verificare per uso scorretto o mancata manutenzione. Tutte le installazioni devono essere effettuate nel rispetto del decoro e dell'accessibilità dei luoghi, secondo la normativa vigente, con particolare riferimento alla circolazione dei portatori di handicap. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli specchi parabolici è soggetto a richiesta preventiva di pareri al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Lavori Pubblici, che valuteranno l'effettiva esigenza dell'utilità dello stesso.

Art. 30 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali, in genere, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione, espressa in metri quadrati, della loro proiezione a terra.

2. Qualora le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente l'area già regolarmente occupata.

3. Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

4. Il numero complessivo delle utenze delle aziende di erogazione di pubblici servizi è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone. Deve

essere denunciato dall'azienda interessata, al soggetto incaricato della riscossione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture e simili, realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti i pubblici servizi, la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende occupare, comprensiva di eventuali manufatti collegati alle condutture (pozzetti, griglie, ecc).

6. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione.

Art. 31 - Occupazioni nelle aree attrezzate di mercato

1. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati da apposito regolamento, hanno un tale stabile vincolo di destinazione.

2. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posteggio o stand, assegnato con apposito provvedimento di concessione, come precisata nel provvedimento stesso.

3. Per le occupazioni con chioschi, la superficie valutabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione.

Art. 32 – Occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi

1. L'occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario, è ammessa l'occupazione del marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato uno spazio libero di almeno ml 1,50 di larghezza del marciapiedi per il passaggio dei pedoni e carrozzelle e previa verifica della compatibilità urbanistica e edilizia.

2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.

3. L'occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni e arredi urbani, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell'esercizio stesso.

Previa autorizzazione sono tollerate le occupazioni di suolo pubblico che eccedono il fronte dell'esercizio purché esista e sia presentato all'Ente il consenso scritto, indicante il periodo a cui si riferisce, del proprietario del fronte interessato.

Le occupazioni eccedenti il fronte del proprio esercizio non possono comunque essere superiori al fronte degli esercizi immediatamente adiacenti e contigui.

L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere contrassegnata con segni a terra dipinti in verde e chiodi segnaletici a cura dell'Amministrazione e a spese del concessionario.

4. Le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi dovranno rispettare gli orari previsti dalla zona a traffico limitato.

5. Nei periodi di chiusura oltre i quindici giorni, i pubblici esercizi dovranno mantenere l'area prospiciente l'esercizio stesso libera, pulita e priva di attrezzature.

6. Può essere consentita l'occupazione con pedane esclusivamente in aree prive di pavimentazione lapidea o ceramica, in cui sia permanentemente interdetto il traffico veicolare e laddove la pendenza del piano stradale occupato comporti evidenti problemi di fruizione del suolo stesso. L'uso di pedane in Piazza Garibaldi e nelle strade prospicienti la piazza sarà vietato a far data dal termine dei lavori di completamento dell'ultimo lotto. Le pedane sono ammesse esclusivamente sul fronte dell'esercizio in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e dovranno essere in legno o in metallo rivestito in legno, costituite da elementi smontabili e appoggiate sul manto stradale senza che procurino

danno al manto stesso, verniciate con colorazione del legno naturale o grigia chiara che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni esistenti.

Le pedane, le altre attrezzature e le fioriere non dovranno addossarsi a elementi architettonici o decorativi; l'estensione delle pedane dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Il piano di calpestio dovrà essere sempre orizzontale e complanare al marciapiede prolungandone il piano di calpestio senza interruzioni, vuoti, disallineamenti o gradini.

Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap. La disposizione delle pedane dovrà sempre garantire condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso.

7. Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico, **previa Deliberazione della Giunta Comunale**, con una struttura modello "cabina" (**allegato 19**), in legno di dimensioni massime altezza mt. 1,50 e base ml. 2,30 x ml. 1,70, di colore **avorio (RAL 1013)**, per poter riporvi i contenitori della raccolta differenziata, da posizionare all'interno dell'area già in concessione o in ampliamento della stessa. In quest'ultimo caso dovrà essere richiesta apposita concessione per il maggiore spazio occupato e dovrà essere assolto il canone indicato nelle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Tale struttura dovrà essere appoggiata al suolo senza manomissione dello stesso, e dovrà essere mantenuta decorosamente a cura e spese del concessionario.

Art. 33 – Occupazioni di suolo pubblico per esercizi di vicinato e artigianali

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali **del genere alimentare** con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine) nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico – sanitarie. Viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione.

2. E' **ammessa l'occupazione del marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato uno spazio libero di almeno ml 1,50 di larghezza del marciapiedi per il passaggio dei pedoni e carrozzelle e previa verifica della compatibilità urbanistica e edilizia.**

3. **L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere contrassegnata con segni a terra dipinti in verde e chiodi segnaletici a cura dell'Amministrazione e a spese del concessionario.**

Art. 34 – Occupazione di marciapiedi

1. E' consentita l'occupazione dei marciapiedi con vasche ornamentali di larghezza non superiore a 40 cm., poste in aderenza al muro di fabbrica, a condizione che venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere, secondo quanto previsto dal D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

2. Le vasche ornamentali dovranno essere mantenute decorosamente, a cura e spese del concessionario.

3. E' consentita l'occupazione del marciapiede da parte di attività diverse dai pubblici esercizi **e dagli esercizi di vicinato e artigianali del genere alimentare**, quali le rivendite di giornali, librerie, tabacchi, ortofrutta, arredamenti in vimini e in ferro, lasciando libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede.

4. E' consentita l'occupazione con bacheche aderenti al muro di fabbrica, **previa Deliberazione della Giunta Comunale, con sporgenza massima pari a 20 cm.**

Art. 35 - Occupazione di carreggiata con fioriere e fioriere con seduta

1. Può essere consentita, l'occupazione di carreggiata, da parte di titolari di attività, con fioriere e fioriere con seduta, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, e previa Deliberazione della Giunta Municipale.

2. Le suddette fioriere dovranno essere della stessa tipologia e colori di quelle del Comune e dovranno essere mantenute decorosamente, a cura e spese del concessionario.
3. Le fioriere autorizzate prima dell'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche saranno oggetto di nuova valutazione entro dodici mesi.
4. La movimentazione delle fioriere è a totale carico dei richiedenti.
5. Non è consentito il posizionamento di fioriere negli stalli a pagamento salvo autorizzazione con Deliberazione della Giunta Comunale e conseguente monetizzazione del posto auto.

Art. 36 - Occupazioni di aree destinate a parcheggio di biciclette

1. E' consentita l'occupazione di strade, anche al di fuori delle aree a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, da parte di titolari di attività ricettive, al fine esclusivo di consentire il parcheggio di biciclette per la clientela, per una superficie massima di mq. 20,00, purché in corrispondenza del fronte della struttura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Art. 37 - Occupazioni nel parco giochi di Piazza Marconi

1. Per le occupazioni effettuate nel parco giochi di Piazza Marconi con mezzi mobili (automobili, cavallini) la determinazione della tariffa è riferita all'unità del mezzo in misura forfettaria.

Art. 38 - Occupazioni con impalcature e cantieri, per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature a uso cantiere, e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione a terra di tali strutture. Per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori per i servizi pubblici (linea rete telefonica, elettrica, gas, acquedotto, fognatura nera, ecc.) la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla lunghezza in metri lineari che risulta dall'atto autorizzativo a eseguire i lavori per servizi pubblici, previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, per la larghezza teorica di mt. 1,00.
2. Le autorizzazioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA, sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.
3. Le concessioni per occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature a uso cantiere, e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, possono essere rilasciate elusivamente per lavori destinati a concludersi entro il 30 giugno. Dal 1° luglio al 31 agosto, di ciascun anno, non potranno essere autorizzate occupazioni che comportino l'esercizio dell'attività edilizia a eccezione dei ponteggi a mensola con struttura portante.
4. I cantieri presenti nella zona A occupanti il suolo pubblico, dovranno dotarsi di teli di copertura delle impalcature raffiguranti i prospetti delle facciate sottostanti.
5. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ad altro, deve rispettare le norme stabilite dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Art. 39 - Occupazione nei mercati settimanali, stagionali e fiere

1. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nei mercati settimanali, stagionali e fiere, il cui svolgimento è disciplinato da apposito Regolamento, la superficie computabile, ai fini del canone, è quella risultante dal titolo abilitativo commerciale, rilasciato ai singoli operatori, nel

quale deve essere precisata la superficie utilizzabile nell'esercizio dell'attività, distinta per strutture di vendita, veicoli per trasporto merci, o altro.

Art. 40 - Occupazioni per attività promozionali

1. Le occupazioni per attività promozionali sono consentite previa Deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale e, comunque, sempre rispettando le norme stabilite al D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

2. La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata, rapportata nella durata dell'occupazione.

Art. 41 - Occupazioni per spettacoli viaggianti e arti di strada

1. Sono consentite le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante e per i mestieri artistici di strada.

2. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici su cui applicare le tariffe sono calcolate in ragione del 50% di quella richiesta fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

3. Per i mestieri artistici di strada è prevista la riduzione del 50% del canone previsto dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le occupazioni di suolo pubblico per le arti di strada (espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada) sono consentite nelle tipologie, modalità, tempi e postazioni indicati nell'apposito Regolamento per la disciplina delle arti di strada.

5. Per le occupazioni di espressioni artistiche di strada, definite all'art. 5 comma 2 del regolamento per la disciplina delle arti di strada, non è previsto alcun canone, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 42 - Occupazioni effettuate da parte di aziende che erogano servizi pubblici

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge, in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno solare.

3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art. 43 – Occupazioni con Dehors

1. Può essere consentita l'occupazione con dehors, regolarmente autorizzata dal punto di vista edilizio, **urbanistico e paesaggistico** in prossimità degli esercizi di cui costituiscono pertinenza, previa Deliberazione della Giunta Comunale. L'occupazione, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

2. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente una larghezza non inferiore a m. 1,50.
3. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
4. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari.
5. Sui materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista. Non è ammesso l'uso di pedane salvo i casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.
6. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 deve essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente.

Art. 44 - Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze delle Fiere di Sant' Ermete, di San Francesco e per lo svolgimento dei mercati occasionali (Mercato Comunale dell'Antiquariato, Mercato Promozionale dell'Artigianato e Mercato Contadino) sono soggette a una tariffa giornaliera o forfettaria specifica.
2. Non è considerata occupazione di suolo pubblico il posizionamento di max n. 2 (due) sedie da regista, sul fronte dell'attività commerciale, purché posizionate sulla carreggiata, nelle aree interessate a isola pedonale e/o a ztl, durante l'orario di vigenza della stessa. Tali posizionamenti non sono soggetti né a concessione né al pagamento del canone.

Art. 45 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, deve essere eseguito, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato a anno solare e il versamento deve essere eseguito, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso dell'anno, il canone, è calcolato in misura proporzionale rispetto ai giorni di effettiva occupazione e corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo quanto disposto al comma 4.
4. Per le occupazioni permanenti il concessionario, per l'anno successivo a quello del rilascio della concessione, può chiedere la rateizzazione del pagamento come segue:
 - a) per importi non superiori a €. 150,00, in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
 - b) per importi che superano gli € 150,00 e fino a € 300,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, con scadenze entro il 31 marzo e entro il 30 giugno;
 - c) per importi che superano gli €. 300,00 e fino a € 780,00, il pagamento potrà avvenire in tre rate di uguale importo, con scadenze entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 31 luglio;
 - d) per importi superiori a €. 780,00, il pagamento potrà avvenire in quattro rate di uguale importo con scadenze entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 31 luglio e il 31 agosto.
5. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, anche di una sola rata, si avrà la decadenza del piano di rateizzazione accordato, con obbligo del concessionario di corrispondere entro i 30 giorni successivi l'intera somma residua. Decorso tale termine senza che sia stato adempiuto siffatto obbligo sarà avviato il procedimento di decadenza. Il concessionario che non abbia rispettato il piano di rateizzazione accordato non avrà più diritto alla richiesta di nuove rateizzazioni relativamente alla stessa concessione.

6. Il pagamento deve essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Forte dei Marmi.
7. L'Ufficio competente predispone annualmente gli avvisi per il versamento del canone annuale per i titolari di concessione permanente.
8. Il pagamento del canone deve essere fatto con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se pari o superiore a 50 centesimi.
9. L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 10,00, nel caso in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

Art. 46 – Rateizzazione

1. Le modalità per richiedere ed ottenere la rateizzazione sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 47 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo, consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative previste del Decreto Legislativo 267/2000 art. 7 bis e successive modifiche e integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, a seguito di verbale di contestazione.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione delle violazioni, la cessazione dell'abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia di ciò che occupa abusivamente gli spazi pubblici, sono a carico del trasgressore.
5. In caso di reiterate violazioni, e in particolare al raggiungimento della terza contestazione, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla sospensione della concessione per almeno sette giorni.
6. Alla prima contestazione successiva a quella che ha comportato la sospensione della concessione, di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale revocherà la concessione.
7. In caso di attività stagionale la sospensione e/o la revoca della concessione potrà essere comminata anche per l'annualità successiva.

Art. 48 - Omesso, parziale o ritardato pagamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone con allegata la scheda tecnica. La liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, e una maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 20% dell'importo del canone ancora dovuto.
2. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il pagamento effettuato sia tardivo, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento non è stato effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
4. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione od oltre le scadenze indicate dal presente regolamento.

Art. 49 – Accertamenti e rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non sarà effettuato il rimborso del canone qualora sia di ammontare annuo inferiore a complessivi € 10,00.

6. Le somme versate, e non dovute, saranno rimborsate entro 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione.

Art. 50 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute per il canone, a seguito di accertamento di cui agli articoli 34, 35 e 36, si applicano gli interessi legali.

Art. 51 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva sarà eseguita direttamente dall'ente gestore e con la procedura indicata nel R.D. n. 639 del 1910, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione di suolo pubblico, disciplinato dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo.

2. Le controversie che riguardano l'applicazione del canone di concessione, sono riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 53 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario preposto all'ufficio competente per l'applicazione del canone, provvede all'esercizio della relativa attività organizzativa e gestionale, sottoscrivendo i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti, facenti parte della struttura organizzativa alla quale è preposto.

Art. 54 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari, con lo stesso incompatibili.

Art. 55 – Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salvi casi di revoca e decadenza per contrasto con le presenti norme regolamentari.

1 – bis. Entro sei mesi dall'approvazione delle modifiche e integrazioni agli art 28, comma 3, 4 e 4 bis e 45 comma 3 e 4 del presente Regolamento, i titolari di passo carrabile sono tenuti a regolare il canone per l'occupazione del suolo pubblico e a segnalare quest'ultimo, in conformità alle richiamate disposizioni.

2. Il Comune, e l'ente gestore, assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

Art. 56 – Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa Deliberazione della Giunta Municipale, le tariffe del canone sono aggiornate, automaticamente, per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente

regolamento, secondo il criterio dell'aumento del costo della vita valutato sulla base dei dati ufficiali ISTAT.